

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1921 del 17/04/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' VERSALIS SPA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE DELLA PIPELINES INTERAZIENDALE DENOMINATA "NORD ADRIATICO" FERRARA - RAVENNA IN SUBALVEO DEL FIUME RENO IN PROSSIMITA' DEL P.I.L. N. 181 IN COMUNE DI ALFONSINE (RA) - PROCEDIMENTO RA22T0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2009 del 17/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette APRILE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO – RILASCIO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' VERSALIS SPA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE DELLA PIPELINES INTERAZIENDALE DENOMINATA "NORD ADRIATICO" FERRARA – RAVENNA IN SUBALVEO DEL FIUME RENO IN PROSSIMITA' DEL P.I.L. N. 181 IN COMUNE DI ALFONSINE (RA) – PROCEDIMENTO RA22T0003.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291/2001 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021, la deliberazione del Direttore Generale n. 140/2022 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico" e la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, con la quale è stata approvata la revisione degli incarichi sulle funzioni del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale n.30, del 8/3/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- che con determinazione regionale n. 10129, del 21/08/2003, scadenza 20/02/2013, è stata rilasciata concessione alla soc. Polimeri Europa s.p.a. C.F. 03823300821 per occupazione di area demaniale con n. 4 attraversamenti interrati (profondità minima m. 12 dalla quota del fondo alveo) del Fiume Reno, in prossimità del P.I.L. N. 181, in Comune di Alfonsine (RA), individuati catastalmente al F. 16 – mapp. 28 e F. 27 – mapp.le 79. Gli attraversamenti hanno una lunghezza di m. 302,93, costituiscono la pipelines interaziendale denominata "Nord Adriatico" di collegamento degli stabilimenti petrolchimici di Ravenna e Ferrara (una tubazione diametro esterno mm. 262,70 per condotta di etilene, una tubazione diametro esterno mm. 212,70 per condotta di propilene, una tubazione diametro esterno mm. 212,70 per condotta di ammoniaca ed una tubazione diametro esterno mm. 106 mm. guaina porta cavi) - procedimento BOPPT0139;
- della domanda pervenuta il 31/01/2022, registrata al PG 14990, integrata con nota pg 22424 dell'11/02/2022, con cui il procuratore della soc. Versalis s.p.a., C.F. 03823300821, (ex Polimeri Europa spa) sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), ha chiesto la concessione per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale come suddetta – procedimento

RA22T0003;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 56 del 02/03/2022, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- dell'assenso senza prescrizioni del Parco del Delta del Po, registrato con pg 38598 del 03/03/2023, in quanto l'area oggetto di concessione ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno IT4070021, ed all'esterno dei perimetri delle stazioni del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna;
- dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 1992 del 10/06/2022), pervenuta al protocollo Arpae in data 23/06/2022, prot. n. 104085;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la società richiedente ha versato: le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per i canoni concessori. A titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 5.890,34 (euro 1.394 versato in data 30/07/2003, euro 4.496,34 in data 17/03/2023);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla società Versalis spa, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 . di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla soc. Versalis s.p.a., C.F. 03823300821, sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con n. 4 attraversamenti interrati (profondità minima m. 12 dalla quota del fondo alveo) del Fiume Reno, in prossimità del P.I.L. N. 181, in Comune di Alfonsine (RA), individuati catastalmente al F. 16 – mapp. 28 e F. 27 – mapp.le 79. Gli attraversamenti hanno una lunghezza di m. 302,93, costituiscono la pipelines interaziendale denominata “Nord Adriatico” di collegamento degli stabilimenti petrolchimici di Ravenna e Ferrara (una tubazione diametro esterno mm. 262,70 per condotta di etilene, una tubazione diametro esterno mm. 212,70 per condotta di propilene, una tubazione diametro esterno mm. 212,70 per condotta di ammoniacca ed una tubazione diametro esterno mm. 106 mm. guaina porta cavi), come da disciplinare parte integrante del presente atto, **codice pratica RA22T0003**;
- 2 . di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2034**;
- 3 . di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal procuratore della soc. Versalis spa in data 05/04/2023 (PG 60905 del 06/04/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- 4 . di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Ravenna con determinazione n. 1992 del 10/06/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
- 5 . di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- 6 . di quantificare l'importo annuale del canone in euro 5.890,34, tenuto conto di quanto specificato nel

disciplinare;

- 7 . di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 5.890,34;
- 8 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti, e che gli stessi, sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;;
- 9 . di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare la presente determinazione entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 10 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato
- 11 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, in ottemperanza all'art. 6, D.L. n. 80/2021;
- 12 . che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE e che, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla soc. Versalis s.p.a., C.F. 03823300821, sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI) (codice procedimento RA22T0003).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Reno, n. 4 attraversamenti interrati (profondità minima m. 12 dalla quota del fondo alveo) del Fiume Reno, in prossimità del P.I.L. N. 181, in Comune di Alfonsine (RA), individuati catastalmente al F. 16 – mapp. 28 e F. 27 – mapp.le 79. Gli attraversamenti hanno una lunghezza di m. 302,93, costituiscono la pipelines interaziendale denominata “Nord Adriatico” di collegamento degli stabilimenti petrolchimici di Ravenna e Ferrara (una tubazione diametro esterno mm. 262,70 per condotta di etilene, una tubazione diametro esterno mm. 212,70 per condotta di propilene, una tubazione diametro esterno mm. 212,70 per condotta di ammoniaca ed una tubazione diametro esterno mm. 106 mm. guaina porta cavi), come da disciplinare parte integrante del presente atto, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da que-

sti incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO REGIONE

EMILIA ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI RAVENNA

N.1992 DEL 10/06/2022

<<1. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il richiedente dovrà in ogni tempo, a sue cura e spese, adottare tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;

2. Trattandosi di attraversamento in sub-alveo, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione della suddetta opera o del corso d'acqua, compreso lavori di risistemazione dell'intero tratto (risagomatura, copertura, ecc.), gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dell'attraversamento, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della fornitura;

3. Eventuali lavori da effettuarsi a causa di effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera stessa (deposito di materiali, deviazioni e/o ramificazioni della corrente, innesco e/o accentuazioni di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettazioni di rami e tronchi d'albero) sono a carico esclusivo del richiedente;

4. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del richiedente, potrà provvedere l'Organo Idraulico competente con recupero delle spese a carico del Concessionario;

5. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne potrebbero determinare il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo;

6. Se durante il periodo di concessione, il richiedente avesse necessità di apportare qualche variante all'opera assentita ne dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Servizio;

7. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

8. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi

risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione;

9. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di autorizzazione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione, alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine;

10. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito;

11. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emiliarmagna.it;

12. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

13. La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. >>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le

strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3.L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.